



**REGIONE CALABRIA**  
**UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE**

Prot. 427966  
del 12/12/2019

CIRCOLARE N. 04 dell'11 dicembre 2019

OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 26 gennaio 2020. – Adempimenti preparatori dei procedimenti elettorali.

Di seguito alla circolare n. 02/2015, si forniscono ulteriori indicazioni e direttive, ai fini dell'organizzazione dei procedimenti elettorali di cui all'oggetto.

*Sommario*

- a) *Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi*
- b) *Adempimenti relativi alla tessera elettorale*
- c) *Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali*
- d) *Nomina degli scrutatori*
- e) *Nomina dei presidenti di seggio*
- f) *Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione per le elezioni regionali*
- g) *Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione*
- h) *Organizzazione di speciali servizi di trasporto.*



**REGIONE CALABRIA**  
**UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE**

**a) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi**

il Sindaco del comune o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, deve accertare al più presto l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi.

**Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro**, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

**b) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (D.P.R. 8 settembre 2000, n.299)**

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione. Peraltro, negli stessi casi – ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile – i comuni potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Si vorrà altresì acquisire conferma, da parte dei comuni delle rispettive province, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nel giorno della votazione ed in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali rispetto alle forniture effettuate potranno essere inoltrate direttamente da parte di Codeste Prefetture - UU.TT.G. alla Direzione Centrale dei servizi Elettorali, presso il Ministero degli Interni, al seguente indirizzo: [materiale.elettorale@interno.it](mailto:materiale.elettorale@interno.it).

Si richiama inoltre la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

**c) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali (art.1, comma 400, lett. g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014)**

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da venerdì 24 a sabato 25 gennaio) dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione (domenica 26 gennaio 2020) per tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7 alle ore 23.



**REGIONE CALABRIA**  
**UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE**

Si domanda alle SS.LL. di sensibilizzare i sindaci affinché, nei periodi indicati, adottino ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa il giorno di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di sezione e di quelli comunali, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

**d) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95)**

La commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori **tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 1 gennaio e lunedì 6 gennaio 2020** in pubblica seduta, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto a firma del sindaco o di altro organo in carica, da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici (Mod. 57AR).

Il sindaco notificherà agli interessati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il 15° giorno antecedente quello della votazione (**sabato 11 gennaio 2020**).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, dagli interessati, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di ulteriori nominativi di scrutatori formata all'atto delle nomine.

La comunicazione delle nomine in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni (**giovedì 23 gennaio 2020**).

I Sindaci, nel notificare agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

**e) Nomina dei Presidenti di seggio**

Il Presidente della Corte d'appello competente ai sensi dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, provvede alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, avendo cura di scegliere, fra gli iscritti all'albo, le persone che garantiscono la massima professionalità ed efficienza. La nomina sarà effettuata ove possibile fra i residenti del comune ove sono ubicati gli uffici elettorali di sezione (art. 1, comma 400, lett. i, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014).



**REGIONE CALABRIA**  
**UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE**

Ai fini di quanto sopra, si pregano le SS.LL. di prendere diretti contatti con il presidente della Corte d'appello competente, per le comunicazioni riguardanti i singoli comuni ed il numero di seggi da costituire.

**f) *Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione per le elezioni regionali (art. 11, primo comma, numero 4, della legge 17 febbraio 1968, n.108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni).***

**Entro e non oltre il giorno di sabato 18 gennaio 2020** dovranno essere pubblicati nell'albo pretorio *online* e affissi in altri luoghi pubblici dei comuni interessati alle elezioni regionali i manifesti riproducenti i nominativi dei candidati alla carica di presidente e/o le liste dei candidati consiglieri e i relativi contrassegni.

Per la predisposizione di tali manifesti, si richiamano le indicazioni riportate nella pubblicazione n. 3, concernente le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni regionali, nonché nella circolare a stampa numero 2397/AR del 14 aprile 1984 (capitolo 13, paragrafo 162).

La suddetta pubblicazione n. 3 - "*Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*" - sarà a breve pubblicata sul sito della Regione Calabria, all'indirizzo [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it), e trasmessa a tutte le Prefetture per la massima diffusione istituzionale.

Ove i manifesti, per il numero dei candidati presidenti e /o delle liste di candidati consiglieri fossero stati stampati in più fogli, nell'affissione di cui trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto dovranno essere riuniti rispettando l'ordine definitivo risultante dalle operazioni di sorteggio.

Per quanto riguarda il colore delle schede di voto, il colore tradizionalmente utilizzato per le elezioni regionali è il verde (tonalità pantone *green-u*).

Si domanda gentilmente ai Sig.ri Prefetti di far pervenire in formato pdf all'indirizzo [consultazionelettorali@interno.it](mailto:consultazionelettorali@interno.it) il manifesto e la scheda di voto, per ogni circoscrizione elettorale provinciale, nonché successivamente, nel formato cartaceo, per esigenze di documentazione, vorranno inviare anche due esemplari della scheda di votazione.

**g) *Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (articolo 1 del decreto- legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)***

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore.

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 17 dicembre 2019 e lunedì 6 gennaio 2020. Tale ultimo termine del 6 gennaio 2020**, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, **deve considerarsi avere carattere ordinatorio**, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.



**REGIONE CALABRIA**  
**UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE**

La domanda di ammissione al voto domiciliare - che per le elezioni comunali vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale ballottaggio - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

***h) Organizzazione di speciali servizi di trasporto***

Nel giorno del voto i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

\* \* \*

Si raccomanda alle SS.LL. la gentilezza di dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai sindaci e segretari comunali, ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della provincia e agli altri soggetti coinvolti, esercitando inoltre una particolare vigilanza affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate.

**IL COORDINATORE U.O.E.**

**Dott. Fortunato Varone**